

SEZIONE TERZA	NORME SULLA TUTELA DEL VERDE URBANO	(V)
--------------------------	--	------------



Articolo 1V - Principi generali

1. Il Comune di Comerio tutela il patrimonio arboreo del proprio territorio riconoscendo che esso svolge le seguenti funzioni:
 - estetico-paesaggistiche per la qualificazione dei valori ambientali e naturalistici che rendono il territorio unico e riconoscibile;
 - culturali e ricreative per la conoscenza didattica e la fruizione da parte dei cittadini;
 - sanitarie ed ecologiche per la depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio.
2. Il presente regolamento detta disposizioni di difesa delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, ed in generale degli elementi vegetali che concorrono alla costituzione dei valori ambientali del territorio e propone modalità per la loro cura e per il miglioramento del loro benefico apporto alla vita urbana.

Articolo 2V - Oggetto della salvaguardia

1. Sono oggetto di salvaguardia le essenze arboree che presentano uno o più dei seguenti elementi:
 - localizzazione in parchi o ambiti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
 - età stimata superiore a 50 anni;
 - altezza di oltre m. 12;
 - impianto derivato di un progetto architettonico organico e riconoscibile.La casistica sopra riportata può essere sostituita in tutto od in parte da un elenco puntuale delle essenze oggetto di tutela redatto da un esperto incaricato dalla Amministrazione Comunale.
2. Sono esclusi dalle presenti norme:
 - le aree boscate tutelate dal Parco Regionale del Campo dei Fiori e quelle definite boschive ai sensi della L.R. n. 80/89;
 - gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta, pioppi ed altre coltivazioni specializzate e semispecializzate;
 - i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificamente destinati alla produzione del legno;
 - gli orti botanici, vivai e simili;
 - aree soggette ad interventi edificatori previsti dallo strumento urbanistico comunale.

Articolo 3V - Abbattimenti e sostituzioni di alberi

1. Fatti salvi i casi di intervento nell'ambito di progetti edilizi-urbanistici debitamente approvati, l'abbattimento di alberature individuate al precedente art. 2V è soggetto a preventiva autorizzazione comunale.
2. Potranno essere autorizzati, in via straordinaria, gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi del presente regolamento, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, un miglioramento ambientale dell'esistente.
3. Il tecnico comunale può richiedere chiarimenti ed effettuare eventuali verifiche, entro 15 giorni dal ricevimento, anche con l'ausilio di esperti con costi a carico del richiedente per accertare le effettive condizioni dei soggetti da abbattere.

4. Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi tutelati ai sensi dell'art. 2V che vengono abbattuti devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate nell'autorizzazione all'abbattimento, da altrettanti esemplari di altezza non inferiore a m. 4,00 con le caratteristiche analoghe a quelle abbattute ovvero di altre specie con analoga rilevanza estetico-ambientale.
5. I danneggiamenti ed atti vandalici che compromettano la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati.

Articolo 4V - Abbattimenti non autorizzati

1. Oltre alla sanzione di cui all'art. 16V, le piante tutelate di cui all'art. 2V abbattute senza autorizzazione comunale, o devitalizzate, devono comunque essere sostituite con nuovi alberi preferibilmente della stessa specie.
2. Qualora sia accertato che la sostituzione sia impossibile o inattuabile per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o di condizioni idonee, il Comune avrà la facoltà di individuare un'altra area pubblica o privata idonea alla nuova messa a dimora.

Articolo 5V - Difesa fitosanitaria e conservazione del verde

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.
2. Qualora sia necessario intervenire con trattamenti, questi dovranno essere di tipo biologico eseguiti avendo cura di non interessare altre colture presenti nella proprietà e nelle proprietà adiacenti.
3. Le eventuali potature che si rendessero necessarie dovranno essere effettuate sull'esemplare arboreo con la cura necessaria ad evitare danneggiamenti e/o mutilazioni del soggetto in gradi di comprometterne la sopravvivenza.
4. Gli interventi dovranno essere eseguiti con la necessaria cura seguendo le buone tecniche della scienza agronomica evitando interventi di capitozzatura, cioè i tagli effettuati sul tronco e sulle branche di dimensioni rilevanti.

Articolo 6V - Danneggiamenti

1. E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco ed aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo e per attività comunque incompatibili con la conservazione degli habitat naturali.
2. E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza della alberature, nonché inquinare con scarichi di reflui e stoccaggio di materiali dannosi.
3. E' vietato depositare o sversare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.
4. Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato alterare la superficie del terreno naturale o stendere qualsivoglia materiale putrescibile od impermeabilizzante; è vietato, inoltre, l'asporto di terriccio.
5. E' vietato utilizzare il fusto dell'albero come supporto o appoggio o per affiggere cartelli, manifesti e simili ed in ogni caso quando operazioni analoghe comportino il danneggiamento delle piante.
6. Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali.

Articolo 7V - Difesa delle piante in aree di cantiere

1. Fermo restando quanto indicato nell'art. 6V del presente regolamento, nelle aree di cantiere con presenze arboree è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia ed alle radici, rottura di rami, ecc.).
2. In particolare dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza di cui all'art. 8V.
3. All'interno della suddetta area non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o, comunque, fitotossiche, né transito di mezzi pesanti.
4. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20 sul quale devono essere poste tavole di legno; al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Articolo 8V - Distanze minime di impianto

1. Fermo restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione si consiglia di rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, ecc.:

Alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre m. 20 (esempio: farnia, platano, pioppo, frassino, tiglio, ecc.)	m. 10
Alberi che a pieno sviluppo misureranno da m. 10 e m. 20 (esempio: acero campestre, carpino bianco, ecc.)	m. 6
Albero che a pieno sviluppo misureranno fino a m. 10 (esempio: Cercis, Prunus spp, ecc.)	m. 4
Albero con forma della chioma piramidale e colonnare (esempio: pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale, ecc.)	m. 4

2. Al di fuori dello schema suesposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.
3. Per pubblico interesse il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli artt. 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

Articolo 9V - Aree di pertinenza delle alberature

1. Al di là di quanto previsto dal presente articolo si consiglia sempre di prevedere la messa a dimora di piante che a pieno sviluppo siano compatibili con l'area a disposizione.
2. In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, il Comune potrà autorizzare l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dall'art. 8V, quando venga garantita, in ogni caso, la salvaguardia dell'apparato radicale.

3. Il trapianto e trasferimento di alberature tutelate può essere eseguito qualora siano verificate tramite perizia di un tecnico qualificato le condizioni di successo dell'operazione di trapianto.

Articolo 10V - Disposizioni sulla progettazione del verde urbano

1. In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni od ampliamenti di quelli esistenti, dovrà essere prevista la sistemazione a verde dell'area scoperta di pertinenza degli edifici siano essi residenziali, produttivi e per servizi secondo gli standard fissati dallo strumento urbanistico in vigore e dal presente Regolamento.
2. Gli interventi edilizi dovranno curare la sistemazione a verdi degli spazi scoperti. In tal senso dovrà essere favorita la sistemazione degli spazi aperti, che preveda:
 - a) La scelta delle specie arboree in base alla facilità di attecchimento, alla stabilità, alla crescita, alla resistenza al vento, alla manutenzione in rapporto al sito interessato;
 - b) La scelta delle specie vegetali in base agli effetti di controllo ambientale;
 - c) La scelta delle aree a prato in riferimento alla forma, alle pendenze, ai drenaggi, alle specie arboree individuate;
 - d) La scelta del sesto di impianto e della distanza delle alberature dai confini con spazi pubblici e privati e con gli edifici prospicienti.
3. L'uso di rampicanti a foglia caduca sulle facciate esposte ad est e ad ovest è consigliato, quando possibile, perché consente buone riduzioni dell'assorbimento della radiazione solare in estate limitando le dispersioni della pareti in inverno. L'uso di rampicanti sempreverdi sulle facciate esposte a nord riduce le dispersioni per convezione e protegge dai venti freddi in inverno. E' consigliabile che anche le parti più basse delle pareti perimetrali degli edifici esposte a est e ovest vengano ombreggiate per mezzo di cespugli.
4. Dove possibile si dovrà favorire la formazione di barriere frangivento a protezione degli edifici dai venti invernali realizzate con alberi sempreverdi. Sono da preferirsi le specie latifoglie piuttosto che quelle aghifoglie, a meno che, per queste ultime, la densità non sia molto elevata.
5. Il ricorso al verde non ha solo valore decorativo, ma deve essere progettato in modo da produrre effetti positivi sul microclima, mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all'evapo-traspirazione e consentire l'ombreggiamento nel periodo estivo, per controllare l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti durante le diverse ore del giorno.
6. In presenza di essenze arboree, nell'installazione di impianti luminosi dovrà essere evitato l'impiego di proiettori ad elevata emissione di calore al fine di non pregiudicare la salute delle piante. In ogni caso si dovrà provvedere alla costante manutenzione degli alberi posti nelle vicinanze di punti luce stradale per evitare ostacoli alla pubblica illuminazione.
7. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia superiore a m. 4,00 rispetto al medesimo. La sistemazione a verde con siepi o alberi d'alto fusto in corrispondenza di intersezioni stradali non deve limitare la visuale o, comunque, determinare situazioni di rischio per la sicurezza del traffico.
8. La realizzazioni di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere perseguita ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare al fine di ottenere un miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media ambientale in relazione alle effettive condizioni di soleggiamento.

9. Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nel piano attuativo di iniziativa privata il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico ed a verde privato.
10. Le piante di alto fusto messe a dimora non devono di norma essere di altezza inferiore a m. 4,00 ed avere ad un metro dal colletto un diametro inferiore a cm. 10.

Articolo 11V - Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.
2. Tutte le piante devono essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

Articolo 12V - Interventi di rinaturalizzazione

1. Gli interventi devono mirare alla massima tutela e riqualificazione del difficile equilibrio dell'ecosistema; sono consentite pertanto esclusivamente quelle essenze che vegetano nella fascia delle colline prealpine.
2. Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio della fascia prealpina creato nei secoli dalle attività agro-silvicole e dal lavoro di coltivazione dei campi.
3. Possono essere usate specie diverse solamente in situazioni ambientali particolari al fine di produrre un miglioramento ecologico dell'ecosistema.

Articolo 13V - Verde privato in ambito urbano

1. Essendo l'ambiente urbano un prodotto artificiale con condizioni lontane da quelle riferibili alla società rurale originaria, gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale purché, in ogni caso, frutto di un progetto organico e coerente con l'immagine urbana in cui si inserisce.
2. E' sconsigliato l'impianto di essenze suscettibili di arrecare danno allo sviluppo della vegetazione autoctona e per ragioni di salvaguardia del paesaggio. Sono fatti slavi singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati.
3. Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri ed i parchi.
4. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale, alberi, arbusti o ramaglie e fogliame afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile.
5. In caso di abbattimento di piante, al di fuori dei casi previsti dall'art. 2V, è fatto obbligo di presentare al Comune una comunicazione preventiva attestante la necessità del taglio accompagnata da documentazione fotografica delle essenze da tagliare.

Articolo 14V - Tutela di parchi e giardini di interesse storico e ambientale

1. I parchi e giardini di pregio storico e ambientale presenti sul territorio si qualificano per la varietà e la complessità dell'impianto che prescinde dai

- singoli soggetti per costituire un insieme di rilevante valore paesaggistico e culturale unitamente alle presenze edificate di cui sono pertinenza.
2. Gli interventi, anche a carattere manutentivo, nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, debbono tendere alla conservazione ed al ripristino delle originarie caratteristiche.
 3. Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento e previa presentazione di un progetto di riordino e valorizzazione del patrimonio vegetale accompagnato da adeguata documentazione tecnica.

Articolo 15V - Manutenzione di sentieri, percorsi nel verde ed alvei

1. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti di tenere puliti e praticabili i sentieri poderali di loro competenza ed i percorsi all'interno delle aree prative o boschive del territorio.
2. Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.
3. E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scoli, delle aree incolte in genere allo scopo di eliminare l'erba o altra vegetazione riparia.
4. I fossi e le cunette delle strade poderali, vicinali o comunque transitabili devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti. Questo vale anche per il lato di proprietà privata prospiciente le strade comunali ove deve essere garantita la pulizia ed il corretto deflusso delle acque.
5. E' vietato sopprimere, deviare o combinare fossi e corsi d'acqua ad eccezione dei tratti che presentano comprovati problemi igienico-sanitari ovvero oggetto di progetti di trasformazione urbanistica regolarmente approvati.

Articolo 16V - Sanzioni

1. L'abbattimento di alberi che rientrano nella tutela del presente regolamento avvenuto in assenza di autorizzazione o gli interventi volti a comprometterne irrimediabilmente la vita (devitalizzazione o altra manomissione) è soggetto a sanzione da € 716,00 (euro settecentosedici/00) a € 2.868,00 (euro duemilaottocentosessantotto/00) facendo salve le eventuali sanzioni applicabili per violazione di altre normative di legge vigenti.
2. Altre violazioni delle presenti disposizioni sono soggette a sanzione di € 516,00 (euro cinquecentosedici/00).

SEZIONE QUARTA	PREMIALITÀ	(P)
---------------------------	-------------------	------------

**DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI RISPARMIO
IDRICO, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI
RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE
AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLE PREMIALITÀ
URBANISTICO EDILIZIE**

In attuazione ai disposti degli art. 43-44-45 del documento “ PdR 13.0 disciplina generale del piano delle regole”, documento parte integrante del vigente Piano di Governo del Territorio, le premialità urbanistico/edilizie vengono riconosciute al conseguimento delle sottoelencate azioni in materia di risparmio idrico, di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento ambientale:

A) RISPARMIO IDRICO

La premialità viene conseguita qualora:

- venga realizzato acquedotto duale (ovverosia rete di acquedotto che utilizzano acque di minor pregio per usi non sanitari) in luogo di impianti ordinari, estesi alle tratte che comunque dovrebbero essere realizzate per conferire adeguata urbanizzazione alle aree oggetto di intervento;
- oppure, in aggiunta a quanto disposto dall'art. 4E punto 4.3 del presente documento, venga realizzato impianto idrico duale proprio dell'edificio che preveda il recupero ed il riciclo delle acque meteoriche e di scarico per uso sanitario nel rispetto di quanto ammesso dalle normative vigenti.
L'impianto idrico così formato dovrà essere tenuto separato dalla normale rete idrica e le sue bocchette terminali dovranno essere dotate di dicitura “ acqua non potabile”.

La premialità viene conseguita con il rispetto delle seguenti procedure:

- presentazione di progetto dell'impianto da produrre contestualmente alla presentazione degli elaborati progettuali oggetto di titolo abilitativo;
- contestuale presentazione di impegnativa a firma del proprietario, del progettista e del direttore dei lavori di rispetto in fase attuativa di quanto previsto in progetto.

La corretta esecuzione dei lavori sarà verificata dall'ufficio tecnico comunale alla presentazione della dichiarazione di opere ultimate con contestuale richiesta di agibilità ed, in ogni caso, prima dell'effettivo utilizzo abitativo dell'immobile.

La mancata esecuzione dei lavori ovvero la non corretta esecuzione degli stessi configurerà abuso edilizio non sanabile e sarà sanzionato ai sensi del capo I del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

B) RISPARMIO ENERGETICO

La premialità viene conseguita qualora vengano messe in atto un insieme di azioni di:

- a) contenimento dei consumi energetici degli edifici;
- b) riduzioni delle emissioni di inquinanti in atmosfera;
- c) impiego di fonti di energia rinnovabili;
- d) altre azioni comunque finalizzate alla riduzioni dell'inquinamento ambientale ed alla riduzione dei consumi energetici.

Dette azioni devono comportare l'attribuzione all'edificio della classe energetica A).

La premialità viene conseguita con il rispetto delle seguenti procedure:

- presentazione, contestualmente al deposito degli elaborati progettuali oggetto di titolo abilitativo, di progetto per l'isolamento termico e dell'impianto termico redatti da tecnico abilitato, a norma della legge n. 10/1991, del D.P.R.n. 412/1993, del D. Lgs n. 192/2005, della Legge Regionale n. 24/2006,

della D.G.R. n. 5018/2007 e della D.G.R. n. 8745/2008 e successive modifiche ed integrazioni, da cui risulti che l'edificio rientri nella classe di appartenenza energetica A);

- presentazione, contestualmente al deposito della dichiarazione di opere ultimate ed alla richiesta di agibilità, ed in ogni caso prima dell'effettivo utilizzo abitativo dell'immobile, di attestato di certificazione energetica, redatto da soggetto certificatore abilitato, da cui risulti la classe di appartenenza energetica dell'edificio A).

Il Comune verificherà la corretta redazione degli elaborati progettuali e della conseguente certificazione energetica.

Il mancato rispetto delle previsioni di progetto configurerà abuso edilizio non sanabile e sarà sanzionato ai sensi del capo I del D.P.R. 380/2001.

A garanzia del corretto adempimento di quanto oggetto della ottenuta premialità urbanistico edilizia, il soggetto richiedente è tenuto a produrre prima del rilascio del titolo abilitativo a costruire, fideiussione bancaria dall'importo pari a quello risultante applicando alla Superficie Lorda di Pavimento eseguita usufruendo della premialità il costo base a metro quadro di costruzione dell'edificio vigente, di cui all'art. 16, comma 9, del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 48, comma 2, della Legge Regionale 12/2005, aumentato del 50% con un importo minimo di €. 10.000,00.

Detta fideiussione bancaria a garanzia sarà svincolata al rilascio del certificato di agibilità dell'immobile ovvero escussa in caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui sopra.

SOMMARIO

SEZIONE 1 - NORME GENERALI (G)

Titolo I

FINALITA' E NORME PROCEDURALI

Art. 1G	Oggetto e finalità del regolamento edilizio	pag.	3
Art. 2G	Richiesta di provvedimenti abilitativi e denuncia di inizio attività	pag.	3
Art. 3G	Autorizzazione paesaggistica	pag.	4
Art. 4G	Definizione degli interventi edilizi	pag.	4
Art. 5G	Contenuti dell'istanza edilizia, autorizzazione paesaggistica, denuncia di inizio attività	pag.	5
Art. 6G	Documenti da allegare alle istanze edilizie	pag.	6
Art. 7G	Rappresentazione del progetto	pag.	6
Art. 8G	Documentazione tecnica	pag.	7
Art. 9G	Relazione illustrativa	pag.	9
Art. 10G	Domanda di voltura	pag.	10
Art. 11G	Presentazione di piani attuativi	pag.	10
Art. 12G	Contenuti della proposta di piani attuativi	pag.	10
Art. 13G	Piani attuativi: documentazione	pag.	10
Art. 14G	Certificato di agibilità: richiesta	pag.	11
Art. 15G	Certificati di agibilità: documentazione	pag.	12
Art. 16G	Autocertificazione	pag.	12
Art. 17G	Asseverazione	pag.	13
Art. 18G	Responsabilità del procedimento	pag.	13
Art. 19G	Organizzazione e procedure di consultazione interna	pag.	13
Art. 20G	Parere preventivo	pag.	14
Art. 21G	Indicazioni interpretative	pag.	14
Art. 22G	L'accesso ai documenti e partecipazione al procedimento	pag.	14

Titolo II

LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Art. 23G	Composizione e nomina	pag.	15
Art. 24G	Attribuzioni della Commissione	pag.	15
Art. 25G	Funzionamento	pag.	16

Titolo III

DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

CAPO I

Ambiente urbano

Art. 26G	Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico	pag.	17
Art. 27G	Insegne e mezzi pubblicitari	pag.	17
Art. 28G	Interventi di arredo urbano	pag.	18
Art. 29G	Elementi di arredo urbano mobili	pag.	19
Art. 30G	Passaggi pedonali	pag.	19

Art. 31G	Percorsi ciclabili e ciclopedonali.....	pag.	19
Art. 32G	Occupazione degli spazi pubblici	pag.	19
Art. 33G	Disciplina d'uso del sottosuolo	pag.	20
Art. 34G	Reti di servizi pubblici-	pag.	21
Art. 35G	Volumi tecnici ed impiantistici.....	pag.	21
Art. 36G	Accessi e passi carrabili	pag.	21
Art. 37G	Strade private	pag.	22
Art. 38G	Norme tecniche per la costruzione delle strade	pag.	22
Art. 39G	Allacciamento alle reti fognarie	pag.	22
Art. 40G	Allacciamento alle reti impiantistiche	pag.	23
Art. 41G	Recinzioni	pag.	23
Art. 42G	Spazi inedificati	pag.	24
Art. 43G	Sistemazioni esterne ai fabbricati	pag.	24
Art. 44G	Toponomastica e segnaletica	pag.	25
Art. 45G	Numeri civici	pag.	25

CAPO II

Requisiti delle costruzioni in rapporto all'ambiente e allo spazio urbano

Art. 46G	Qualità e decoro delle costruzioni	pag.	26
Art. 47G	Spazi conseguenti ad arretramenti	pag.	26
Art. 48G	Prospetti su spazi pubblici	pag.	27
Art. 49G	Sporgenze e aggetti	pag.	27
Art. 50G	Salubrità dei terreni edificabili	pag.	28
Art. 51G	Disciplina del colore	pag.	28
Art. 52G	Disciplina dell'uso dei materiali di finitura	pag.	29
Art. 53G	Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni	pag.	29

CAPO III

Realizzazione degli interventi

Art. 54G	Requisiti delle costruzioni	pag.	30
Art. 55G	Richiesta e consegna dei punti fissi	pag.	30
Art. 56G	Inizio dei lavori	pag.	30
Art. 57G	Attività di vigilanza	pag.	30
Art. 58G	Disciplina del cantiere e protezione dalle cadute dall'alto	pag.	31
Art. 59G	Occupazione del suolo pubblico e recinzione provvisorie	pag.	34
Art. 60G	Scavi e demolizioni	pag.	34
Art. 61G	Rinvenimenti	pag.	35
Art. 62G	Ultimazione dei lavori	pag.	35

Titolo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Durata del regolamento edilizio

Art. 63G	Sanzioni	pag.	36
Art. 64G	Modifiche ed entrata in vigore del regolamento edilizio	pag.	36

SEZIONE 2 - NORME SUL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI (E)

Art. 1E - Area Tematica PRESTAZIONI DELL'INVOLUCRO

Orientamento dell'edificio	pag.	39
Protezione dal sole.....	pag.	40
Isolamento termico dell'involucro di edifici nuovi	pag.	41
Prestazioni dei serramenti	pag.	42
Materiali ecosostenibili	pag.	43
Isolamento acustico	pag.	44
Illuminazione naturale	pag.	45
Ventilazione naturale	pag.	46
Ventilazione meccanica controllata	pag.	47
Certificazione energetica	pag.	48

Art. 2E - Area Tematica EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI

Sistemi di produzione calore ad alto rendimento	pag.	49
Impianti centralizzati di produzione calore	pag.	50
Regolazione locale della temperatura dell'aria	pag.	51
Sistemi a bassa temperatura	pag.	52
Contabilizzazione energetica	pag.	53
Efficienza degli impianti elettrici	pag.	54
Inquinamento luminoso	pag.	55
Inquinamento elettromagnetico interno (50 Hz)	pag.	56

Art. 3E - Area Tematica FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

Produzione di energia termica da fonti rinnovabili	pag.	57
Impianti solari fotovoltaici	pag.	58
Sistemi solari passivi	pag.	59
Impianti a biomassa	pag.	60
Sfruttamento dell'energia geotermica (pompe di calore)	pag.	61

Art. 4E - Area Tematica SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Contabilizzazione individuale dell'acqua potabile	pag.	62
Riduzione del consumo di acqua potabile	pag.	63
Recupero acque piovane	pag.	64
Riduzione effetto gas radon	pag.	65
Allegato A	pag.	66
Glossario	pag.	67

SEZIONE 3 - NORME SULLA TUTELA DEL VERDE URBANO (V)

Art. 1V	Principi Generali	pag.	74
Art. 2V	Oggetto della salvaguardia	pag.	74
Art. 3V	Abbattimento e sostituzione di alberi	pag.	74
Art. 4V	Abbattimenti non autorizzati	pag.	75
Art. 5V	Difesa fitosanitaria e conservazione del verde	pag.	75
Art. 6V	Danneggiamenti	pag.	75
Art. 7V	Difesa delle piante in aree di cantiere	pag.	76
Art. 8V	Distanze minime di impianto	pag.	76
Art. 9V	Aree di pertinenza delle alberature	pag.	76
Art. 10V	Disposizioni sulla progettazione del verde urbano	pag.	77
Art. 11V	Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni	pag.	78
Art. 12V	Interventi di rinaturalizzazione	pag.	78
Art. 13V	Verde privato in ambito urbano	pag.	78
Art. 14V	Tutela dei parchi e giardini di interesse storico e ambientale ...	pag.	78
Art. 15V	Manutenzione di sentieri, percorsi nel verde e alvei	pag.	89
Art. 16V	Sanzioni	pag.	79

SEZIONE 4 - PREMIALITÀ (P)

DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI RISPARMIO IDRICO, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLE PREMIALITÀ URBANISTICO EDILIZIE

Risparmio Idrico	pag.	82
Risparmio Energetico	pag.	82